



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 settembre 2014
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 4 giugno 2015
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22 marzo 2016

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1. Oggetto del Regolamento

articolo 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

articolo 3. Soggetto attivo

articolo 4. Soggetti passivi

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

articolo 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

articolo 6. Esclusioni

articolo 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

articolo 8. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

articolo 9. Costo di gestione

articolo 10. Determinazione della tariffa

articolo 11. Articolazione della tariffa

articolo 12. Periodi di applicazione del tributo

articolo 13. Tariffa per le utenze domestiche

articolo 14. Occupanti le utenze domestiche

articolo 15. Tariffa per le utenze non domestiche

articolo 16. Classificazione delle utenze non domestiche

articolo 17. Scuole statali

articolo 18. Tributo giornaliero

articolo 19 Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni ed agevolazioni

articolo 20. Riduzioni per le utenze domestiche

articolo 21. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

articolo 22. Riduzioni per il riciclo

articolo 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

articolo 24. Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

articolo 25. Ulteriori riduzioni ed agevolazioni di carattere economico e sociale

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

articolo 26. Obbligo di dichiarazione

articolo 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

articolo 28. Versamenti

articolo 29. Attività di accertamento

articolo 30. Sanzioni ed interessi

articolo 31. Riscossione coattiva

articolo 32. Rimborsi

articolo 33. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

articolo 34. Entrata in vigore e abrogazioni

articolo 35. Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune Borgo San Lorenzo dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata I.U.C., istituita dal comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Tutte le modificazioni od integrazioni normative che venissero apportate in materia e con riflessi sull'applicazione del tributo, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.
6. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tali ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove previsioni.

articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, dal "Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Urbani", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi della lettera A del comma 1 dell'articolo 183 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, od abbia l'intenzione, od abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Per la definizione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali si richiama quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006; per la definizione dei rifiuti assimilati agli urbani si richiama quanto stabilito nel "Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Urbani".
5. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

articolo 3. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

articolo 4. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o dai conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

articolo 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relativi locali accessori;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

articolo 6. Esclusioni

1. Sono escluse dal tributo ai sensi del comma 641 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:
 - a) le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi od altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
2. Inoltre, non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) locali privi di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e privi di arredo. Per le utenze non domestiche, oltre a quanto previsto nel periodo precedente, non devono essere

stati rilasciati da parte degli enti competenti atti autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o comunicazioni equipollenti inviate dal titolare a pubbliche autorità;

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, tribune, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine dei lavori od alla data di inizio dell'occupazione se precedente;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

articolo 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti ai sensi del "Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Urbani", al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.
- 2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzate in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive dalle quali scaturiscono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi le cui superfici sono escluse dalla tassazione ai sensi del comma 1. Per essere funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività i magazzini devono essere adiacenti ai locali dove si svolge l'attività produttiva ed esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo. Restano pertanto soggetti alla tassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, od alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani od assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto 30%
- officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere 30%
- tipografie artigiane 10%
- autocarrozzerie 35%
- produzione di ceramiche 20%
- decorazione, molatura vetro 10%
- falegnamerie, mobilifici 20%
- laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario 5%
- gommisti 40%

- locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento 20%
- calzaturifici, tacchifici, tomaifici, lavorazione della pelle 35%
- conerie, tintorie delle pelli 40%
- galvanotecnica e verniciature 20%
- distributori di carburante, lavaggi automatici di automezzi 20%
- lavanderie 10%
- locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti 25%
- locali dell'industria tessile, confezioni 10%
- ospedali, case di cura e di riposo 20%
- cantine e frantoi con carattere industriale 30%
- laboratori fotografici 10%
- florovivaismo 38%
- cartiere 45%
- scatolifici 40%
- vetriere 40%
- lavorazione di polimeri 25%
- cementifici, recupero e/o lavorazione inerti 45%
- produzione di generi alimentari 40%
- cimiteri 30%

Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice C.E.R.;
- b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno in corso i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici C.E.R., allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (M.U.D.).

articolo 8. Superficie degli immobili

1. La superficie dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati assoggettabile al tributo relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte od iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella con altezza inferiore a metri 1,50.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune ai sensi dei commi 646 e 649 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte od iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 50 decimetri quadrati; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

articolo 9. Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. È riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo od anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo ed a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

articolo 10. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

articolo 11. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono

determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4A e 4B dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

4. Nella delibera annuale di approvazione del tributo sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ai sensi del comma 658 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

articolo 12. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

articolo 13. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

articolo 14. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico.
2. Per le utenze domestiche, ove non risulti un nucleo familiare residente, si assume come numero degli occupanti, quello di una unità ogni 36 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso od abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) od istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'abitazione.

articolo 15. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

articolo 16. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata

dall'ISTAT relativa all'attività principale od ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

articolo 17. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

articolo 18. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base alla tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando al giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 (riciclo), 23 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 24 (cumulo di riduzioni ed agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 20 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 21.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

articolo 19. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

articolo 20. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 10%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 5%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione

della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano attivato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, attestante di aver attivato il compostaggio domestico e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto o la consegna dell'apposito contenitore.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

articolo 21. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 35% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte operative adibite ad uso stagionale od ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza od atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche ai dehors non completamente chiusi o chiudibili per i quali siano state rilasciate autorizzazione permanenti.
4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 20.

articolo 22. Riduzioni per il riciclo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013, la quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno precedente, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi della lettera U del comma 1 dell'articolo 183 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

3. Tale riduzione viene calcolata rapportando il quantitativo espresso in kg di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente alla produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani producibili dall'utenza nel corso del medesimo anno, data dalla moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore al 30%.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 30 giugno, compilando l'apposito modulo e consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso (MUD). La riduzione viene applicata alla prima scadenza utile.

articolo 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore o uguale a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

articolo 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Nel caso si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni fra quelle elencate agli articoli precedenti, si applica unicamente quella più favorevole al contribuente.

articolo 25. Ulteriori riduzioni ed agevolazioni

1. Con l'approvazione della delibera di cui al comma 10, l'Amministrazione Comunale può determinare, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, forme di riduzione che

tengano conto della capacità contributiva della famiglia, attraverso l'applicazione dell'I.S.E.E., e delle variazioni anagrafiche eventualmente intervenute.

2. Con la stessa delibera specificata al comma 1, l'Amministrazione Comunale può determinare, per le attività economiche le cui azioni siano tese alla riduzione del quantitativo di rifiuti da conferire al servizio pubblico di smaltimento, forme di riduzione direttamente correlate al minor quantitativo di rifiuti conferiti.
3. Per tutte le tipologie di agevolazione specificate ai commi precedenti, condizione necessaria per accedere all'agevolazione stessa è la correttezza delle dichiarazioni e dei pagamenti.
4. Le relative coperture vengono disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

articolo 26. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi od il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;

- d) in caso di occupazioni di durata inferiore a 183 giorni, dal titolare del diritto reale sul bene.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

articolo 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere:

3.1 utenze domestiche

- a) generalità del soggetto passivo, codice fiscale, residenza;
- b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, ed i dati catastali dei locali e delle aree;
- c) la superficie, così come definita dall'articolo 8, e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, od in cui è intervenuta la variazione;
- e) l'indicazione del nome del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal conduttore, possessore o detentore, completa di generalità, codice fiscale, indirizzo di residenza o sede legale;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o di agevolazioni.

3.2 utenze non domestiche

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione o ragione sociale, scopo sociale od istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);

- c) l'indirizzo con indicazione del numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, la superficie così come definita all'articolo 8, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la conduzione o la detenzione, od in cui è intervenuta la variazione;
 - e) l'indicazione del nome del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal conduttore, possessore o detentore, completa di generalità, codice fiscale, indirizzo di residenza o sede legale;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Le dichiarazioni, ivi comprese quelle inerenti le riduzioni / agevolazioni, a suo tempo presentate al Comune od al soggetto gestore del servizio, ai fini dell'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.R.S.U.), della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A. 1) o della TARES mantengono la loro validità ai fini TARI, in quanto compatibili.
 5. La dichiarazione di cessata occupazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di tardiva od omessa dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto qualora il contribuente possa dimostrare di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione da una data certa, ovvero se per il medesimo immobile sia già stata presentata una nuova dichiarazione di occupazione o ne sia stata accertata d'ufficio la cessazione.
 6. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata direttamente agli uffici comunali od è spedita, unitamente ad una copia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante, per posta, fax o tramite posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

articolo 28. Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento contenente l'importo del tributo ed il tributo provinciale di cui all'articolo 19 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche e il numero dei componenti per le utenze domestiche, le tariffe applicate. In ogni caso l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate scadenti:
 - il 16 maggio, un acconto pari al 40% dell'importo dovuto per il tributo nell'anno di riferimento, oppure pari al 40% dell'importo corrisposto l'anno precedente;
 - il 16 ottobre, un acconto pari al 40% dell'importo dovuto per il tributo nell'anno di riferimento, oppure pari al 40% dell'importo corrisposto l'anno precedente;
 - 16 febbraio dell'anno successivo, il versamento a saldo che comprenderà il conguaglio di tutto l'anno con l'applicazione delle tariffe approvate con la delibera di cui all'articolo 10.

Il pagamento degli acconti calcolati sulla base di una percentuale dell'importo corrisposto l'anno precedente verrà richiesto nel caso in cui le tariffe per l'anno di riferimento non siano state approvate in tempo utile per l'invio ai contribuenti delle richieste di pagamento con gli importi determinati applicando tali nuove tariffe.

4. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore od inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori e pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
5. Qualora il tributo annuale dovuto sia pari od inferiore ad € 4,00, il relativo versamento non verrà richiesto dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 29 - Attività di accertamento

1. Le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo sono effettuate secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 nonché nella Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia od elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità / agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse od itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte od iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali ed i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998.
4. Il Comune, ai sensi del comma 692 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, designa, con deliberazione della Giunta Comunale, un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento ed i provvedimenti e dispone i rimborsi. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete od infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. L'omessa o infedele dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata direttamente dal comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. Tale avviso specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza, che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento. L'avviso indica le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito di spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre gli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio di spese di riscossione.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati od avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate od irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni.
8. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
10. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'Unità Operativa dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione di ogni singolo tributo, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento quando l'importo complessivo - comprendendo in questo il tributo, la sanzione e gli interessi - non superi 10,00 euro.

Articolo 30. Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 258 euro.
4. In caso di mancata, incompleta od infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 12, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 a 500 euro.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. In caso di omesso o ritardato versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
8. Per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie si applica la disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 31. Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 32. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 9 dell'articolo 29 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori alla soglia di 10,00 euro.

Articolo 33 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dall'articolo 9 del "Regolamento delle Entrate Tributarie", l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo n. 218 del 19 giugno 1997, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione ed all'uso delle superfici od alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni od agevolazioni.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

articolo 34. Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi del comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, essendo soppresso a partire dal 1° gennaio 2014 il prelievo vigente relativo alla gestione dei rifiuti urbani, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

articolo 35. Disposizioni finali e transitorie

1. Relativamente ai precedenti prelievi, segnatamente la T.I.A. e la TARES, destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei relativi anni di vigenza, rimangono

ferme per l'applicazione tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento per le annualità pregresse.

- 2 Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti:
 - a) il 16 luglio 2014, pari al 40% dell'importo dovuto come TARES per l'anno 2013,
 - b) il 17 novembre 2014, pari al 40% dell'importo TARI dovuto nell'anno 2014,
 - c) il 16 febbraio 2015, la terza ed ultima rata a saldo.
- 3 Per l'anno 2015 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti:
 - a) il 16 luglio 2015, pari al 40% dell'importo TARI dovuto per l'anno 2015,
 - b) il 16 ottobre 2015, pari al 40% dell'importo TARI dovuto nell'anno 2015,
 - c) il 16 febbraio 2016, la terza ed ultima rata a saldo.
- 4 Nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 / 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
- 5 Per il solo anno 2014 il termine per la presentazione della dichiarazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza, nonché della sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni o del venir meno o modificarsi delle condizioni per poterne beneficiare, è prorogato al 31 dicembre 2014, onde consentire un'adeguata informazione ai contribuenti.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
31. Agriturismo, affittacamere, residence